

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 - 2019 PER IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INDICE

- Art. 1 - *Disposizioni e riferimenti generali*
- Art. 2 - *Il contesto generale di riferimento*
- Art. 3 - *Settori e attività consiliari particolarmente esposti alla corruzione e valutazione dei rischi*
- Art. 4 - *Strumenti di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione in ambito consiliare*
- Art. 5 - *Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione in ambito consiliare*
- Art. 6 - *Obblighi di trasparenza in ambito consiliare*
- Art. 7 - *Interventi per l'informazione dei cittadini e la diffusione dei dati pubblici*
- Art. 8 - *Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti consiliari*
- Art. 9 - *Mercato elettronico provinciale*
- Art. 10 - *Controlli a campione*
- Art. 11 - *Incarichi*
- Art. 12 - *Conflitti di interesse*
- Art. 13 - *Codice di comportamento*
- Art. 14 - *Obbligo di osservanza del piano*
- Art. 15 - *Segnalazione di condotta illecita*
- Art. 16 - *Attuazione del piano*
- Art. 17 - *Aggiornamento del piano*
- Art. 18 - *Pubblicazione del piano*

Art. 1

Disposizioni e riferimenti generali

1. Il piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019 per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento costituisce atto attuativo della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d'ora in avanti "legge anticorruzione"), è volto ad individuare e attuare progressivamente le misure aventi l'obiettivo di ridurre la possibilità di comportamenti corrotti, a garanzia del corretto operato dell'amministrazione consiliare, nonché a valorizzare il principio generale della legalità e dell'imparzialità dell'attività amministrativa facente capo al Consiglio.

2. In conformità dell'ordinamento della Provincia autonoma di Trento, di cui il Consiglio è organo statutario autonomo, l'attuazione della legge anticorruzione attraverso l'approvazione di questo piano e degli atti conseguenti avviene nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

3. Il responsabile della prevenzione della corruzione per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento è il dirigente del servizio legislativo del Consiglio provinciale. Lo stesso dirigente è stato anche nominato responsabile per la trasparenza.

4. I responsabili delle strutture consiliari coinvolti nell'applicazione della disciplina anticorruzione sono referenti del responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 2

Il contesto generale di riferimento

1. La struttura organizzativa del Consiglio della Provincia autonoma di Trento si articola in:

- a) una direzione generale;
- b) tre servizi;
- c) otto uffici.

Costituiscono supporti funzionali il gabinetto della presidenza, le segreterie particolari del Presidente e del vice Presidente del Consiglio, nonché l'attività di informazione, stampa e relazioni pubbliche. Inoltre la struttura di supporto dell'attività del difensore civico è organizzata anch'essa in un ufficio.

2. La struttura organizzativa del Consiglio è quindi molto più limitata e circoscritta di quella che fa capo alla Giunta provinciale. Questo è dovuto in primo luogo a evidenti ragioni di dimensione istituzionale e funzionale: il Consiglio è un organo della Provincia che, pur dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile, esplica una serie di funzioni fondamentali ma anche ben individuate e circoscritte (rispetto a quelle svolte dall'Amministrazione provinciale). Esse sono sinteticamente riconducibili all'attività legislativa, all'attività di indirizzo e controllo politico, e all'attività politico-istituzionale propria delle assemblee legislative di derivazione politico-elettiva. Le scelte di organizzazione interna sono state da sempre orientate ad un dimensionamento degli uffici strettamente e puntualmente funzionale alla cura delle attività consiliari. Il regolamento di organizzazione definisce e delimita le attribuzioni delle strutture su stretta misura sulle funzioni consiliari, e individua quindi un quadro organizzativo preciso ed essenziale.

3. In ugual misura l'azione consiliare (del Consiglio, dei suoi organi interni, dei suoi uffici) è assai diversa da quella della Giunta: per dimensioni, per utenza e per risorse pubbliche impiegate. Alle funzioni e agli interventi consiliari (come sopra accennati, e come deducibili dalla declaratoria delle attribuzioni delle singole strutture) corrisponde un organico di dipendenti limitato, incomparabile con quello dell'Amministrazione provinciale, che si assesta sugli ottanta dipendenti, e che risulta funzionale e flessibile alla copertura delle esigenze del Consiglio e coerente nell'articolazione delle professionalità impiegate.

4. Le risorse rese disponibili da bilancio consiliare - a fronte di una politica di bilancio rigorosa, improntata al risparmio e al contenimento della spesa - si sono ormai assestate (col bilancio preventivo 2017) su quantità puntualmente corrispondenti alla copertura dei servizi. Anche in questo caso si tratta di disponibilità finanziarie assolutamente non paragonabili (per quantità e articolazioni di spese) a quelle del bilancio della Provincia.

5. La limitatezza delle disponibilità finanziarie e delle tipologie di spese assunte dal Consiglio (così come indicate nei bilanci consiliari), l'essenzialità dell'organico in servizio, e la misurata articolazione delle strutture di supporto, sono tutti fattori che incidono in modo determinante sull'organizzazione delle iniziative e degli interventi con finalità di anticorruzione, soprattutto con riguardo alle misure e agli strumenti aventi l'obiettivo di ridurre la possibilità di comportamenti corrotti e a garantire il corretto operato dell'amministrazione consiliare.

Art. 3

Settori e attività consiliari particolarmente esposti alla corruzione e valutazione dei rischi

1. Nell'ambito del Consiglio provinciale sono individuate le seguenti attività a rischio corruzione:

- a) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (anche in relazione alle modalità di selezione stabilite dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e alla legislazione provinciale di settore applicata in ambito consiliare), compresi gli incarichi di consulenza, di studio e simili;
 - b) i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera.
2. I settori dell'amministrazione consiliare particolarmente esposti sono i seguenti:
- a) il servizio amministrazione e, nel suo ambito, in particolare i seguenti uffici e incarichi:
 - 1) l'ufficio patrimonio e contratti;
 - 2) l'ufficio personale e previdenza;
 - 3) l'ufficio ragioneria;
 - 4) l'incarico di responsabile del sistema informativo;
 - b) il gabinetto della Presidenza del Consiglio;
 - c) l'attività di informazione, stampa e relazioni pubbliche.
3. Per quanto concerne i soggetti autonomi costituiti con legge presso il Consiglio provinciale - come, in particolare, il Difensore civico/Garante dei minori (l.p. n. 28 del 1982), il Comitato provinciale per le comunicazioni (l.p. n. 19 del 2005), il Forum trentino per la pace e i diritti umani (l.p. n. 11 del 1991), la Commissione provinciale per le pari opportunità (l.p. n. 13 del 2012) e l'Autorità per le minoranze linguistiche (l.p. n. 6 del 2008) - la loro attività, ai fini della prevenzione della corruzione, è direttamente e volta per volta riconducibile alle attività a rischio sopraindicate e alle strutture del servizio amministrazione di cui al comma 2, che provvedono ad istruirne gli atti nel rispetto delle leggi istitutive.

Art. 4

Strumenti di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione in ambito consiliare

1. Una formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione è elemento fondamentale per l'applicazione della legge anticorruzione.
2. Il Consiglio provinciale garantisce la formazione relativa alle attività a rischio di corruzione attraverso le modalità e gli strumenti di formazione in uso presso l'amministrazione consiliare: in particolare attraverso la partecipazione dei propri dipendenti alle iniziative del piano annuale di formazione della Provincia, o attraverso la programmazione di propri autonomi strumenti di formazione, o attraverso iniziative formative specifiche, volta per volta individuate.
3. Sono in particolare oggetto di formazione gli ambiti connessi alle attività indicate nell'articolo 2, nonché i temi della legalità e dell'etica. Beneficiano in particolare della formazione anticorruzione i dipendenti, i funzionari e i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie e delle strutture sopra citate, tenuto conto del grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle attività a rischio di corruzione.
4. Le metodologie formative tengono conto della formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e di quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi). Le attività formative possono articolarsi in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione. Saranno in particolare oggetto di formazione i temi relativi ai doveri e ai principi di etica e di legalità imposti dal codice di comportamento, la disciplina degli incarichi vietati, la disciplina sui conflitti di interesse, le fattispecie di responsabilità penale, amministrativa e disciplinare.

Art. 5

Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione in ambito consiliare

1. È prevista la progressiva pubblicazione nel sito internet (sezione *Amministrazione trasparente*) del Consiglio della Provincia autonoma di Trento delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi inerenti a materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

2. Il processo di gestione del rischio di corruzione si svolge secondo i principi adottati dalla Provincia nei suoi processi di attuazione della legge anticorruzione, compatibilmente con l'ordinamento consiliare, e in forme semplificate e coerenti con l'organizzazione delle funzioni e delle strutture consiliari. In tale contesto, tenuto conto di quanto indicato all'art. 2, gli interventi saranno assicurati con riferimento:

- a) alle modalità di comunicazione fra amministrazione e soggetti - utenti interessati;
- b) alla regolazione dell'esercizio della discrezionalità;
- c) allo svolgimento di controlli a campione sulla legalità dell'azione amministrativa.

3. Considerata la limitatezza dell'organico consiliare e dell'articolazione organizzativa, la puntualità e la contenutezza delle funzioni amministrative di supporto all'attività consiliare, l'esiguità, la concentrazione e la vincolatività delle professionalità rese disponibili, l'applicazione di criteri di rotazione del personale nelle strutture e fra le strutture (in funzione anticorruzione), potranno venir assicurati solo a seguito di una puntuale verifica di funzionalità e a condizione che non ne derivino criticità o effetti negativi sulla qualità del servizio. Per gli incarichi di struttura tali verifiche saranno svolte in occasione della scadenza degli incarichi stessi, ed a cura del soggetto competente all'attribuzione dell'incarico.

4. L'applicazione dei meccanismi è regolata dal dirigente di struttura competente.

Art. 6

Obblighi di trasparenza in ambito consiliare.

1. In ambito consiliare la trasparenza dei dati e delle informazioni è assicurata attraverso:

- a) l'applicazione della disciplina regolamentare del Consiglio provinciale (contenuta in particolare nei capi IV e V del titolo II del reg. interno);
- b) l'applicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di dati e informazioni, e sulla normativa provinciale e nazionale cui tale legge fa rinvio, in quanto applicabile in base all'articolo 32 del regolamento interno del Consiglio provinciale e in quanto compatibile con l'ordinamento consiliare;
- c) la pubblicazione, e il progressivo perfezionamento, nel sito internet del Consiglio provinciale (sezione *Amministrazione trasparente*) delle informazioni e dei documenti soggetti all'obbligo della trasparenza.

2. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla legge provinciale sulla trasparenza (legge provinciale n. 4 del 2014) per effetto dell'adeguamento ai principi fissati dal d. lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza, questo piano verrà integrato con una parte specifica dedicata alla trasparenza, con l'indicazione dei tempi e delle modalità necessari per assicurare l'attuazione degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.

Art. 7

Interventi per l'informazione dei cittadini e la diffusione dei dati pubblici

1. Il Consiglio provinciale valorizza l'informazione al cittadino sul proprio funzionamento - come un punto centrale per lo sviluppo della consapevolezza tra Istituzione e cittadini dell'operato dell'Assemblea - in particolare attraverso la pubblicazione di dati riguardanti informazioni istituzionali e procedurali, l'organizzazione amministrativa ed il personale del Consiglio provinciale, nell'ambito della sezione '*Amministrazione trasparente*' del proprio sito internet.

2. L'amministrazione consiliare è impegnata a verificare e attuare processi di apertura del proprio patrimonio informativo di dati pubblici e di dematerializzazione della documentazione in formati aperti per una progressiva gestione dei documenti solo in forma elettronica (compresa l'adesione al progetto provinciale Open Data), in adesione alle finalità indicate dalla legge provinciale 27 gennaio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti), anche al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa nonché la partecipazione attiva dei cittadini alle attività e alle funzioni del Consiglio provinciale. L'adozione di queste tecnologie d'informazione e di comunicazione rappresenta un obiettivo tendenziale da perseguire progressivamente, tenendo conto della realtà consiliare, dei vincoli informatici e finanziari, delle peculiarità funzionali ed organizzative propri del sistema informativo consiliare.

Art. 8

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi consiliari

1. In applicazione della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. n. 23 del 1992) e della disciplina connessa - in quanto applicabile per rinvio disposto dall'art. 32 del regolamento interno del Consiglio provinciale - viene progressivamente perseguita e aggiornata la rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi facenti capo all'amministrazione consiliare, e la loro pubblicazione sul sito Internet del Consiglio, nell'ambito della sezione '*Amministrazione trasparente*'.

Art. 9

Mercato elettronico provinciale

1. L'amministrazione del Consiglio provinciale aderisce - compatibilmente con l'ordinamento consiliare - al sistema per l'acquisto di prodotti e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, finalizzato a semplificare e rendere più trasparenti i processi di acquisto, stimolare lo sviluppo di un approccio competitivo nella fase di offerta e sostenere lo sviluppo economico del territorio, così come adottato dalla Provincia (Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento - ME-PAT), anche al fine di sostenere lo sviluppo economico del territorio coinvolgendo le imprese locali e di semplificare i rapporti con i soggetti e le imprese che si rapportano con l'amministrazione consiliare, e di semplificare e uniformare i processi di acquisto.

2. Nei processi di formazione per il personale coinvolto nel sistema indicato al comma 1 viene dedicato un percorso formativo specifico e mirato.

Art. 10
Controlli a campione

1. Tra le misure volte a rendere più trasparente l'operato dell'amministrazione consiliare sono individuate forme di controllo successivo a campione sulla regolarità delle procedure di liquidazione delle spese.

2. La procedura dei controlli a campione viene organizzata in ambito consiliare tenendo conto della normativa regolamentare consiliare e dell'analoga disciplina applicata in ambito provinciale in quanto applicabile ai sensi dell'art. 32 del regolamento interno del Consiglio provinciale.

Art. 11
Incarichi

1. Ai dipendenti del Consiglio provinciale si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sulla inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, con le modalità e nei limiti stabiliti per il personale della Provincia, in quanto compatibili con l'ordinamento consiliare.

2. Si applica inoltre la disciplina sui divieti di incarichi di cui all'art.35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, e la disciplina sull'attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.legislativo n. 165 del 2001.

Art. 12
Conflitti di interesse

1. Ai dipendenti del Consiglio provinciale, in particolare a coloro che hanno competenza ad effettuare ispezioni, controlli e sanzioni o ad adottare pareri, valutazioni, altri atti intra procedimentali o il provvedimento finale, si applica l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, e di segnalazione al dirigente o al responsabile della struttura di appartenenza ogni situazione di conflitto anche potenziale.

2. Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per il Consiglio provinciale.

3. Tutti i dipendenti nei rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, devono curare gli interessi del Consiglio rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale ed astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

4. I soggetti indicati al comma 3 devono altresì astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possono coinvolgere interessi:

- a) propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale;
- b) di soggetti od organizzazioni di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente;
- c) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.

Art. 13

Codice di comportamento

1. Al personale operante in Consiglio provinciale si applica il codice di comportamento dei dipendenti, rispettivamente:

- a) il codice di comportamento dirigenti - allegato A all'accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016 - 2018 dd. 29 dicembre 2016, in vigore dall'1 febbraio 2017;
- b) il codice di comportamento direttori - allegato A all'accordo dd. 18 marzo 2015 di modifica del CCPL direttori 2002 - 2005, in vigore dall'14 aprile 2015;
- c) il codice di comportamento dipendenti delle categorie/livelli - allegato A all'accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016 - 2018 dd. 22 dicembre 2016, in vigore dall'1 febbraio 2017.

Art. 14

Obbligo di osservanza del piano

1. Tutto il personale del Consiglio provinciale è tenuto all'osservanza delle norme anticorruzione e le strutture forniscono il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione della corruzione per l'attuazione del piano.

Art. 15

Segnalazione di condotta illecita

1. Per la tutela del dipendente che riferisce segnalazioni di condotta illecita si fa rinvio alla disciplina applicabile al personale facente capo alla Giunta provinciale, in quanto compatibile con l'ordinamento consiliare.

Art. 16

Attuazione del piano

1. Con direttive indirizzate al personale consiliare possono essere dettate disposizioni - conformemente ai principi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione, della disciplina regolamentare consiliare, della disciplina provinciale in quanto applicabile nell'ordinamento del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 32 del regolamento interno - della disciplina nazionale attuativa della legge anticorruzione, finalizzata alla piena e sollecita esecuzione degli adempimenti stabiliti dalla legge anticorruzione.

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nella disciplina, nell'organizzazione e nell'attività dell'amministrazione consiliare.

3. I dirigenti e i responsabili di struttura competenti possono proporre al dirigente del servizio amministrazione e al responsabile della prevenzione della corruzione soluzioni o indirizzi operativi utili da inserire nei programmi di formazione di cui all'articolo 3.

Art. 17

Aggiornamento del piano

1. Ad ogni aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione, l'Ufficio di presidenza approva contestualmente il relativo testo coordinato.

Art. 18

Pubblicazione del piano

1. Il piano triennale di prevenzione della corruzione per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio.

Parte integrante della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 16 del 6 marzo 2017.

Il Presidente
Bruno Gino Dorigatti

Il verbalizzante
Elisabetta Loss